

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, LA STIPULA DI CONVENZIONI E SPONSORIZZAZIONI

(approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera n. 17 in data 10.02.2026

Allegato n. VII del Regolamento generale dell'Ordine)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LECCO

Sede: Via Achille Grandi, 9 23900 Lecco- Tel. 0341 287130

E-mail: segreteria@ordinearchitetti.it

.....

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LECCO

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari al fine di definire i criteri per i) la concessione del patrocinio; ii) la stipula di eventuali convenzioni a favore degli iscritti; iii) l'eventuale accettazione di sponsorizzazioni a sostegno di proprie iniziative ovvero di attività e/o eventi di interesse per la Professione che siano affini e compatibili con le finalità istituzionali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, sostituendo integralmente il Regolamento previgente.

ADOTTA

Il Regolamento di seguito riportato.

Sommario

TITOLO I: REQUISITI E PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE E SPENDITA DEL PATROCINIO DELL'ORDINE.....	4
Art. 1 – Finalità	4
Art. 2 - Individuazione delle iniziative meritevoli	4
Art. 3 - Individuazione delle iniziative escluse.....	4
Art. 4 Presentazione della richiesta, procedura, competenze e controlli	5
Art. 5 Concessione e modalità di spendita del patrocinio.....	6
TITOLO II: GESTIONE DELLE CONVENZIONI A FAVORE DEGLI ISCRITTI.....	7
Art. 6 – Premesse.....	7
Art. 7 Selezione e valutazione delle proposte di convenzione.....	7
Art. 8 Valutazione e attivazione della convenzione. Competenza.....	8
Art. 9 Promozione delle Convenzioni	8
Art. 10 Valutazione eventuali rinnovi o modifiche delle condizioni.....	9
TITOLO III: GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI	9
Art. 11 – Premesse e finalità.....	9
Art. 12. Definizioni	10
Art. 13 - Condizioni	10
Art. 14 - Procedura di scelta dello sponsor e approvazione della sponsorizzazione.....	11
Art. 15 – Divieti, esclusioni e diritto di rifiuto	12
Art. 16 Contratto di sponsorizzazione.....	13
Art. 17 Tracciabilità flussi finanziari.....	14
Art. 18 Verifiche e controlli	14
Art. 19 Disposizioni finali e transitorie	14

TITOLO I: REQUISITI E PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE E SPENDITA DEL PATROCINIO DELL'ORDINE

Art. 1 – Finalità

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco (di seguito anche solo Ordine) può concedere il suo patrocinio ad iniziative meritevoli, utili e significative per la formazione continua e la crescita professionale degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori qualora le stesse siano in linea con le proprie finalità istituzionali e di interesse pubblico. L'Ordine valuta, in via prioritaria, le richieste di concessione del patrocinio ad iniziative meritevoli organizzate nel territorio regionale.

Art. 2 - Individuazione delle iniziative meritevoli

Le iniziative per le quali può essere richiesto e concesso - nel rispetto della procedura e delle modalità previste dal presente regolamento – l'utilizzo e la spendita del Patrocinio dell'Ordine di Lecco devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere organizzate da enti “non profit” ovvero da Enti di rilevanza pubblica (Enti Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni, gli Enti di assistenza e di ricerca, enti pubblici territoriali - quindi Stato, Regioni, Province e Comuni - così come le Università, le Fondazioni di ricerca etc).
- b) avere carattere culturale ovvero di evidente interesse per la formazione continua e la crescita professionale degli iscritti (quali congressi, manifestazioni pubbliche, convegni e/o pubblicazioni) che, per i contenuti o le caratteristiche intrinseche dell'iniziativa siano ritenute idonee a diffondere, sostenere e promuovere la formazione e la conoscenza del ruolo etico-sociale dell'architetto;

Le iniziative per la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, finalizzate alla concessione dei crediti formativi dovranno rispettare, altresì, il Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e le ulteriori norme e linee guida emanate successivamente dal Consiglio Nazionale.

Art. 3 - Individuazione delle iniziative escluse

Sono escluse dalla concessione del patrocinio dell'Ordine le iniziative che:

- a) hanno finalità di marketing, pubblicità o comunque promozione commerciale di beni o servizi¹;

¹ A mero titolo esemplificativo è vietato invitare come Relatore il Responsabile Commerciale, vendite e marketing di una Società per sponsorizzare propri prodotti.

- b) sono organizzate, promosse o comunque sostenute da partiti o movimenti politici, fondazioni, organizzazioni, comunque denominate, di notoria e diretta appartenenza politica, ancorché non costituite in forma di partito, o anche solo riconducibili ad aree o esponenti politici²;
- c) perseguono finalità non coerenti con il ruolo istituzionale dell'Ordine;
- d) sono promosse ovvero organizzate da soggetti che abbiano in atto una controversia legale o siano debitori, a qualsiasi titolo, verso l'Ordine ovvero la propria Fondazione.

Art. 4 Presentazione della richiesta, procedura, competenze e controlli

1. La richiesta per la concessione del Patrocinio è presentata alla Segreteria inderogabilmente **entro 30 giorni** lavorativi prima dell'inizio dell'evento al quale l'istanza si riferisce, al fine di permetterne l'esame nel rispetto della calendarizzazione delle riunioni delle Commissioni e del Consiglio dell'Ordine.
2. Nella richiesta, redatta secondo il modello pubblicato sul sito dell'Ordine, deve essere specificato, con riguardo alla iniziativa, quanto segue:
 - a) le modalità di svolgimento (sede, date, orari, durata, etc.);
 - b) la dettagliata descrizione i) degli obiettivi e finalità perseguite; ii) delle modalità di diffusione della notizia dell'iniziativa e, indicativamente, del numero dei partecipanti attesi; iii) dei relatori e degli argomenti trattati (ad es. bozza programma, locandina etc);
 - c) se evento a partecipazione gratuita o a pagamento;
 - d) le diverse categorie professionali a cui è dedicata o, comunque, aperta la partecipazione (ad es. architetti, pubblici amministratori, cittadinanza, ecc.);
 - e) nel caso di evento formativo accreditato (ovvero da accreditarsi) ai sensi del Regolamento CNA, devono essere indicate tutte le ulteriori informazioni ivi previste (ente accreditante, crediti riconosciuti, i controlli della partecipazione eventualmente posti in essere etc);
 - f) qualora siano previsti contributi economici esterni (ad es. di operatori economici privati) di qualsiasi tipologia, anche sotto forma di sponsorizzazione, all'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio, dovranno essere indicati i riferimenti degli enti erogatori/sponsor oltre all'ammontare di contributi esterni ottenuti ovvero attesi;
3. Il richiedente attesta sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni fornite e dei documenti presentati.

² A mero titolo esemplificativo, è vietato invitar come Relatore un soggetto candidato alle elezioni politiche e/o amministrative

4. Il richiedente è tenuto a informare l'Ordine degli ulteriori contributi/sponsorizzazioni eventualmente ottenute o attese successivamente alla presentazione della domanda per consentire all'Ordine una compiuta valutazione in ordine all'opportunità di concedere e/o revocare il Patrocinio.
5. Ricevuta la richiesta nei termini di cui sopra, la Commissione Patrocini procede all'esame delle istanze e, qualora ritenuto necessario, provvede ad eventuali ulteriori richieste integrative all'interessato, per mezzo della Segreteria. A seguito dell'esame e dei controlli esperiti dalla Commissione la stessa sottopone una proposta in ordine alla concessione o meno del patrocinio al Consiglio dell'Ordine esprimendo un parere non vincolante. La competenza in merito alla decisione delle proposte, qualora reputate valide e meritevoli, è di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine.
6. È facoltà dell'Ordine effettuare controlli e richiedere informazioni e documentazione ulteriori in ordine al soggetto organizzatore e all'iniziativa per la quale è presentata l'istanza. A titolo esemplificativo possono essere richieste la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, la composizione dell'organo direttivo o la presentazione sintetica del soggetto richiedente/organizzatore.

Art. 5 Concessione e modalità di spendita del patrocinio

1. Il patrocinio consiste nella formale autorizzazione a far uso **del nome e del logo** dell'Ordine di Lecco e si esplica attraverso l'obbligatoria indicazione, unitamente al logo nel materiale divulgativo dell'iniziativa, della dicitura **“con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco”**.
2. La concessione del patrocinio non può comportare oneri o contribuzioni di natura economica a carico dell'ORDINE.
3. La spendita del patrocinio e l'utilizzo del logo non possono, in ogni caso, causare danni di immagine, essere indecorosi ovvero lesivi del prestigio e della dignità della professione.
4. È fatto obbligo per il richiedente:
 - a) utilizzare esclusivamente il logo - nelle forme e colori indicati – trasmesso dalla Segreteria unitamente alla delibera di concessione del patrocinio;
 - b) far pervenire all'Ordine, prima dell'inizio dell'evento, la documentazione (locandine, brochure, pagine web, link social, altro materiale divulgativo etc) circa la modalità di spendita del patrocinio e di utilizzo del logo.
5. La concessione del patrocinio è da intendersi revocata, fermo restando ogni diritto al risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- a) qualora il patrocinio e il logo dell'Ordine siano stati utilizzati per fini diversi o con modalità diverse da quelli per i quali è stata deliberata la concessione;
- b) qualora quanto dichiarato nella richiesta di concessione del patrocinio o allegato alla stessa risulti successivamente non veritiero;
- c) qualora, non siano stati comunicati all'Ordine la presenza di Contributi esterni e/o sponsorizzazioni ovvero siano stati eventualmente ottenute successivamente alla presentazione della domanda/concessione del Patrocinio in violazione del presente Regolamento ovvero in contrasto con le finalità dello stesso.

TITOLO II: GESTIONE DELLE CONVENZIONI A FAVORE DEGLI ISCRITTI

Art. 6 – Premesse

L'Ordine promuove la raccolta di proposte di convenzioni o accordi che abbiano lo scopo di fornire agli iscritti sconti e/o vantaggi per l'acquisto di beni e/o servizi. Le convenzioni stipulate devono essere adeguatamente pubblicizzate e possono essere utilizzate da tutti gli Iscritti. Gli Operatori Economici interessati a proporre condizioni di particolare favore per gli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, possono aderire offrendo offerte e/o scontistiche particolari.

L'Ordine si riserva la facoltà, qualora disponibili, di promuovere ovvero aderire ad eventuali convenzioni già esistenti e stipulate dal Consiglio Nazionale Architetti.

Art. 7 Selezione e valutazione delle proposte di convenzione

Gli operatori economici richiedenti devono inviare la propria proposta/offerta di beni e servizi in convenzione mediante l'indirizzo di posta segreteria@ordinearchitettilecco.it e le proposte e le relative variazioni potranno essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno e gli operatori economici sono tenuti a mantenere aggiornate le condizioni, comunicando eventuali proposte di variazioni delle stesse.

Le proposte devono avere le seguenti caratteristiche:

- Indicare il periodo di validità nelle quali le stesse sono valide e tutte le condizioni contrattuali idonee a far comprendere all'iscritto il vantaggio derivante dall'adesione alla convenzione (percentuale di sconto, eventuale presenza di tacito rinnovo etc);
- Avere ad oggetto beni o servizi direttamente collegabili all'attività professionale (es. cancelleria, software per ufficio, assicurazioni RC professionale etc) ovvero riguardare attività sociali o culturali (es. abbonamenti a teatri, mostre, musei etc);

- Offrire condizioni di particolare favore agli iscritti dell'Ordine di Lecco.

Unitamente al materiale illustrativo relativo alla proposta/convenzione, il legale rappresentante della Società richiedente dovrà dichiarare i) di essere a conoscenza che la pubblicazione della stessa non ha alcun vincolo di esclusività e non impegna in alcun modo l'Ordine, i consiglieri, i suoi iscritti, all'effettiva adesione alla proposta di convenzione; ii) di essere a conoscenza che l'Ordine potrà accettare qualsiasi altra proposta/convenzione pervenuta da Enti o Società dello stesso settore e relativa a servizi e/o beni simili a quelli proposti.

Resta ferma la facoltà per la Commissione di contattare direttamente gli enti, associazioni o società che offrono beni o servizi utili all'attività professionale per la valutazione delle possibilità di addivenire ad eventuali convenzioni ovvero per la raccolta di proposte in tal senso, sia direttamente che a seguito di eventuali segnalazioni di iscritti.

Art. 8 Valutazione e attivazione della convenzione. Competenza

Ricevuta la richiesta nei termini di cui sopra, le proposte di convenzione vengono valutate dalla Commissione Patrocini, Convenzioni e Sponsorizzazioni, la quale procede all'esame delle istanze e, qualora ritenuto necessario, provvede ad eventuali ulteriori richieste integrative all'operatore economico, per mezzo della Segreteria. A seguito dell'esame e dei controlli esperiti dalla Commissione la stessa sottopone una proposta in merito al Consiglio dell'Ordine esprimendo un parere non vincolante.

L'approvazione della proposta/convenzione è di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine.

Le proposte reputate valide, ad insindacabile giudizio del consiglio dell'Ordine, vengono pubblicate nella pagina web dell'Ordine.

È facoltà dell'Ordine effettuare controlli e richiedere informazioni e documentazione ulteriori in ordine al soggetto richiedente, sia prima che durante il periodo convenzionato, per verificarne l'effettiva applicazione agli iscritti delle condizioni pubblicizzate.

Eventuali segnalazioni degli iscritti circa l'inosservanza delle condizioni previste dalla convenzione comporteranno – qualora fondate - la rimozione della pubblicazione e l'esclusione dell'operatore economico da future proposte di convenzione/stipula di convenzioni.

Art. 9 Promozione delle Convenzioni

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco pubblica le Convenzioni approvate ed in corso di validità attraverso il proprio sito internet nella sezione dedicata, fermo restando che:

- Le convenzioni/proposte approvate non impediscono la contemporanea pubblicazione di altre convenzioni/proposte pervenute da altri operatori economici dello stesso settore e/o relative ai medesimi beni o servizi;
- La contemporanea pubblicazione di convenzioni/proposte di più operatori economici dello stesso settore o relative a servizi e/o beni non darà luogo ad alcun giudizio di comparazione tra le stesse o la rimozione di quelle eventualmente o apparentemente meno convenienti e le stesse **saranno pubblicate con uguale grado di visibilità**, in ordine cronologico di presentazione/approvazione, eventualmente raggruppate per tipologia; eventuali brochure, prospetti o qualsivoglia materiale utile ad identificare natura del bene e condizioni economiche potranno essere accessibili attraverso link alle proposte formulate dalla Società richiedente;

Art. 10 Valutazione eventuali rinnovi o modifiche delle condizioni

Gli operatori economici convenzionati possono richiedere di rinnovare la proposta di convenzione ovvero richiedere un aggiornamento delle condizioni contrattuali in essere mediante l'invio di una proposta di variazione. Il rinnovo e/o la modifica delle condizioni contrattuali non potrà in alcun modo essere automatico né unilaterale; la nuova proposta dovrà essere valutata dal Consiglio che ha facoltà di approvare o meno la stessa valutando, altresì, il gradimento dimostrato dagli iscritti.

TITOLO III: GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Art. 11 – Premesse e finalità

In considerazione del divieto generalizzato di sponsorizzazione passiva da parte degli Enti pubblici per finalità di contenimento della spesa ed al fine di evitare qualunque operazione che possa anche solo apparire come contraria al principio d'imparzialità dell'amministrazione, il presente Regolamento vieta le sponsorizzazioni passive con oneri economici a carico dell'Ordine (ove lo stesso assume la qualità di sponsor) ed ammette unicamente, nel rispetto delle forme e dei modi previsti dal presente Regolamento, le sponsorizzazioni ove l'Ordine sia il soggetto sponsorizzato (definito **sponsee**) da parte di un operatore economico, associazione ovvero ente (definito **sponsor**).

Il presente Regolamento, pertanto, intende disciplinare i presupposti, le condizioni, nonché la procedura per l'approvazione delle *sponsorizzazioni* e conseguente scelta degli *sponsor* da parte dell'Ordine per il perseguimento di finalità di pubblico interesse nell'osservanza dei criteri di pubblicità, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità, trasparenza ed assenza di conflitti di interesse.

Art. 12. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a. per "**sponsorizzazione**": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o corrispettivi in denaro, provenienti da terzi, senza oneri aggiuntivi per l'Ordine (**sponsee**), allo scopo di promuovere il proprio nome, la propria ragione sociale, il logo e/o il marchio aziendale;
- b. per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto mediante il quale l'Ordine (**sponsee**) offre ad un terzo (**sponsor**), nell'ambito delle proprie iniziative la possibilità di pubblicizzare il proprio nome, la propria ragione sociale, **il logo e/o il marchio aziendale** in appositi e predefiniti spazi pubblicitari e per un periodo definito; lo **sponsor** si obbliga ad un corrispettivo in denaro ovvero a fornire a titolo gratuito o a prezzo scontato una predeterminata prestazione, che può consistere nell'effettuazione di un lavoro, un servizio o una fornitura. L'obbligazione dello **sponsee** costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato e, pertanto, essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
- c. per "**sponsee**": soggetto che si obbliga ad associare ad una propria determinata iniziativa, evento o attività il nome o il segno distintivo di un altro soggetto (**sponsor**) a fronte di un corrispettivo in beni, servizi o denaro, divulgandone così l'immagine o il marchio presso il pubblico;
- d. per "**sponsor**": il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'Ordine;
- e. per "**spazio pubblicitario**": lo spazio fisico, digitale o altro supporto di veicolazione delle informazioni (nome, ragione sociale, logo e/o marchio dello sponsor) di volta in volta messo a disposizione dall'Ordine per la pubblicità dello sponsor;
- f. per "**sponsorizzazione di puro finanziamento**": il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a versare una somma di denaro;
- g. per "**sponsorizzazione tecnica**": il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori;
- h. per "**sponsorizzazione mista**": il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga sia a fornire beni e servizi che a versare una somma in denaro.

Art. 13 - Condizioni

Le condizioni che devono sussistere per la **stipula di un contratto di sponsorizzazione** sono le seguenti:

- a) il perseguimento di interessi pubblici (quali il sostegno di iniziative ordinarie ovvero di interesse per la professione);

- b) l'esclusione di qualsiasi forma di conflitto di interesse tra attività pubblica dell'Ordine e dei propri Consiglieri, dei componenti delle Commissioni dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina e qualsiasi attività privata in qualità di operatore economico;
- c) il conseguimento di un risparmio di spesa ovvero di nuove entrate per l'Ordine.

L'Ordine può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici, operatori economici, fondazioni ovvero associazioni senza fini di lucro nel rispetto della legislazione vigente, previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse, preferibilmente in denaro al fine di finanziare eventi che siano di interesse per l'attività istituzionale dell'Ordine.

Art. 14 - Procedura di scelta dello sponsor e approvazione della sponsorizzazione

Ai sensi dell'art. 134 co. 4 D. lgs 36/2023, la scelta dello sponsor, **per importi superiori** a € 40.000,00 oltre IVA (se dovuta), è soggetta esclusivamente alla previa pubblicazione, sul sito internet dell'Ordine, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 94, 95, 97 D. lgs 36/2023 in ordine alla qualificazione degli operatori economici.

Per i contratti di sponsorizzazione di valore **compreso tra € 40.000,00 oltre IVA (se dovuta) ed euro 3.000,00 oltre IVA (se dovuta)**, la durata di pubblicazione dell'avviso viene stabilita di volta in volta dal Consiglio con lo stesso provvedimento che dà l'avvio all'iniziativa, in ragione della natura e del valore della sponsorizzazione e, comunque, non può essere inferiore a 7 giorni solari e consecutivi dalla avvenuta pubblicazione.

Per i contratti di sponsorizzazione **di valore inferiore ad € 3.000,00 oltre IVA (se dovuta)** in ragione della natura e del valore contenuto della sponsorizzazione, il Consiglio può procedere all'affidamento diretto senza previa pubblicazione dell'avviso, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 94, 95, 97 D. lgs 36/2023 in ordine alla qualificazione degli operatori economici.

L'avviso relativo alla sponsorizzazione per la quale l'Ordine intende raccogliere le offerte deve contenere i seguenti elementi:

- a. l'oggetto della sponsorizzazione, gli obblighi dello sponsor dettagliati come indicati contenuti nel progetto/richiesta di *sponsorizzazione*;
- b. l'indicazione dello spazio pubblicitario che sarà eventualmente messo a disposizione;
- c. le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di *sponsorizzazione*;

L'offerta dovrà essere presentata:

- in forma scritta via PEC alla Commissione Patrocini, Convenzioni e Sponsorizzazioni all'indirizzo PEC che verrà appositamente creato;

L'offerta dovrà contenere:

- a. l'indicazione dell'evento o dell'attività che si intende *sponsorizzare*, e la somma offerta quale *sponsorizzazione* ovvero l'offerta in beni e servizi;
- b. l'accettazione delle condizioni previste per il progetto di *sponsorizzazione*;
- c. l'impegno ad accettare il presente regolamento ed assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;

Le offerte di *sponsorizzazione* saranno valutate dalla Commissione Patrocini, Convenzioni e Sponsorizzazioni, la quale procede ai controlli di competenza (ad es. in materia di assenza di conflitti di interesse) all'esame delle offerte provvedendo, qualora necessario, ad eventuali richieste di chiarimento all'offerente, per mezzo della Segreteria. A seguito dell'esame e dei controlli esperiti dalla Commissione la stessa sottopone una proposta al Consiglio dell'Ordine esprimendo un parere non vincolante. La competenza in merito all'approvazione o meno della sponsorizzazione è di competenza esclusiva del Consiglio dell'Ordine.

Il contratto di *sponsorizzazione* può essere sottoscritto dallo *sponsor* e dal Presidente dell'Ordine unicamente previa delibera del Consiglio, conterrà anche l'autorizzazione alla utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel progetto.

Art. 15 – Divieti, esclusioni e diritto di rifiuto

È vietato addivenire alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni ed altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'ORDINE di Lecco o che versino in situazioni di conflitto di interesse con il medesimo.

L'Ordine si riserva, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio il diritto di rifiutare la sponsorizzazione qualora:

- ritenga che dalla stessa possa derivare un conflitto d'interesse tra attività pubblica e quella privata;
- ritenga che il messaggio pubblicitario possa recare pregiudizio o danno alla sua immagine e alle proprie iniziative o sia indecoroso per le attività ordinistiche e/o per la professione;
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale e/o per contrasto con norme di legge o di regolamenti anche ordinistici.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni contenenti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi e munizioni, tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale, ritenuta contraria al buon costume o, in ogni caso, inopportuna;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo religioso, razzismo, odio o minaccia.

Art. 16 Contratto di sponsorizzazione

1 Il contratto di *sponsorizzazione*, che non potrà in alcun modo contenere clausole pregiudizievoli per l'attività dell'Ordine, avrà forma scritta, e conterrà i seguenti elementi:

- a) l'oggetto e le finalità della sponsorizzazione;
- b) il diritto dello *sponsor* alla utilizzazione (esclusiva o meno a seconda degli accordi contrattuali) dello spazio pubblicitario nel corso degli eventi oggetto di sponsorizzazione;
- c) le modalità di promozione comunicazione e pubblicità, i limiti e le modalità di utilizzazione dell'immagine e/o del logo dello sponsor sul materiale collegato e connesso alla iniziativa sponsorizzata;
- d) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- e) gli obblighi di entrambi i contraenti e le relative sanzioni in caso di inadempimento;
- f) il corrispettivo della *sponsorizzazione*;
- g) le eventuali garanzie (fideiussione bancaria, polizza assicurativa RCT) e le responsabilità conseguenti all'allestimento e/o allo svolgimento delle attività che siano state sponsorizzate;
- h) le prescrizioni in materia di controversie, le eventuali spese contrattuali a carico dello sponsor;
- i) la disciplina legale della risoluzione e del recesso nonché il foro competente in caso di controversie.

Nel contratto sarà previsto il divieto di:

- comunicare allo *sponsor* i dati personali dei destinatari delle informazioni, inserire messaggi pubblicitari all'interno di comunicazioni istituzionali dell'Ordine destinate agli iscritti, fatto salvo l'utilizzo del logo/marchio nelle locandine e/o programmi degli eventi da divulgare;
- utilizzare dati personali degli iscritti ovvero di altri eventuali partecipanti agli eventi sponsorizzati, salvo l'espresso consenso degli stessi, per comunicazioni aventi finalità di marketing.

La pubblicizzazione della sponsorizzazione è consentita unicamente attraverso l'inserimento del nome/marchio/logo dello *sponsor* nelle brochure/locandine, e/o avvisi degli eventi o materiale divulgativo, nonché in *banner* pubblicitari ovvero nei siti *internet* ove viene pubblicizzato l'evento, l'iniziativa o l'attività, anche mediante collegamenti ipertestuali o QR code, ovvero anche mediante ringraziamenti pubblici al termine del convegno.

Art. 17 Tracciabilità flussi finanziari

Al fine di garantire la massima tracciabilità dei flussi finanziari il pagamento del corrispettivo in denaro previsto dal contratto di *sponsorizzazione* è ammesso unicamente attraverso bonifico bancario alle coordinate bancarie comunicate dall'Ordine.

Art. 18 Verifiche e controlli

L'Ordine si riserva la facoltà di esperire verifiche periodiche al fine di accertare eventuali difformità rispetto agli adempimenti contrattualmente convenuti nonché alle prescrizioni del presente Regolamento. Eventuali difformità potranno essere causa di risoluzione del contratto di *sponsorizzazione*, nei termini previsti dal contratto stipulato.

Art. 19 Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio e sarà pubblicato sul sito web dell'Ordine per la massima diffusione e trasparenza.